



Ai direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere di Roma e del Lazio

p.c. Assessorato alla Salute della Regione Lazio

p.c. Ministero Università e Ricerca
Direzione Generale per l'Università
Direttore dott. Antonello Masia
Direzione Generale per l'Università – Ufficio VI
Dirigente dott.ssa Assunta Cioffi

Presidente
Ml. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguzzo
Consiglieri
M. Crescimbeno
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M. Gubinelli
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

p.c. Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
sociali- Direzione generale delle risorse umane e
professioni sanitarie
Direttore generale dott. Giovanni Leonardi
Direzione generale delle risorse umane e
professioni sanitarie - Ufficio VII
Direttore dott.ssa Egle Maria Francesca Parisi

LORO SEDI

Oggetto: tirocini a pagamento

Al fine di prevenire situazioni fortemente discriminatorie nei confronti dei numerosissimi psicologi specializzandi in psicoterapia generate dalla richiesta, presente nei regolamenti di alcune ASL e Aziende Ospedaliere, di corresponsione di somme o prestazioni professionali e/o formative, a titolo di “rimborso”, per lo svolgimento del tirocinio pratico, siamo a precisare quanto segue.

Il tirocinio si configura come momento obbligatorio della formazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 8 del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509. Il comma 2 dell'art. 8, infatti, recita testualmente: “*Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la*



domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.”

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del suddetto decreto le scuole di specializzazione sono tenute a stipulare apposite convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati per permettere lo svolgimento da parte degli specializzandi di detti tirocini.

E' evidente come la richiesta di rimborso avanzata dalle Aziende può porre le scuole di specializzazione in una condizione di seria difficoltà nella stipulazione delle convenzioni e questa situazione inevitabilmente si ripercuote sugli psicologi specializzandi, ostacolando nel loro obbligo di svolgimento del tirocinio.

E' opportuno, inoltre, evidenziare come il quadro normativo di riferimento per i tirocini - applicabile anche alla tipologia di tirocinio qui discussa - non giustifica in alcun modo una richiesta di rimborso da parte dell'ente ospitante.

Il tirocinio di formazione è regolamentato dalla legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 che disciplinano sotto tutti gli aspetti e in maniera dettagliata il suo svolgimento.

In questi testi non si rinviene alcuna previsione che possa consentire alle strutture ospitanti di richiedere un rimborso ai soggetti promotori ma, al contrario, si ravvisano disposizioni che inducono a ritenere la richiesta di rimborso contraria al dettato della legge.

Il dipartimento della Funzione Pubblica, infatti, con Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005, esclude la legittimità della richiesta di rimborso da parte delle strutture ospitanti, anzi addirittura prevede che le strutture potranno: *“eventualmente, valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo, eventualmente, ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio.”*

Previsione, quest'ultima, che chiaramente muove in direzione contraria alla prassi adottata da alcune Aziende.

Alla luce di quanto esposto Vi chiedo la cessazione di qualsiasi attività o iniziativa contraria alla normativa richiamata e rimango in attesa di un cortese riscontro.

Il Presidente
(dott.ssa Marialori Zaccaria)